

**Chiara Piccaglia De Eccher**Avvocato penalista,
componente della Rete Giuridica AIAS**Marco Bettini**Direttore Tecnico HSE Management di Galileo
Ingegneria S.p.A.

Climate Risk & Safety: il cambiamento climatico sta avendo un impatto importante sui luoghi di lavoro

La **governance HSE non può prescindere dall'interessarsi alla questione dei cosiddetti "rischi climatici" (Climate Risk Management)**. Il cambiamento climatico ha, infatti, avuto un importante impatto anche all'interno dei luoghi di lavoro e il crescente aumento del corpo normativo e delle misure tecniche ne sono una rappresentazione concreta.

I punti di osservazione tecnico-giuridici sono strettamente interconnessi nell'ambito delle politiche aziendali e della sostenibilità. Entrambi mirano, concettualmente, alla mitigazione dei rischi per garantire una gestione responsabile e resiliente delle operazioni aziendali, con focus differenti ma tra loro complementari.

L'articolo vuole fornire, attraverso i due punti di vista legale e tecnico, spunti di approfondimento riguardo all'impatto del "rischio climatico" su salute e sicurezza dei lavoratori e all'adeguatezza delle misure di tutela adottate dalle aziende al riguardo e vuole essere uno spunto di riflessione rispetto al reale quesito da porsi: qual è la condotta esigibile del datore di lavoro?

Rischi legati a eventi climatici e DVR

Il D.Lgs. 81/2008, come noto, impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi professionali (ovvero derivanti dall'attività lavorativa) presenti all'interno dell'azienda. Inoltre, il datore di lavoro è chiamato ad attuare tutte le misure necessarie al fine di gestire tali rischi.

Nella sopraddetta attività, il datore di lavoro viene, di norma, sostenuto dal RSPP e dal medico competente.

Al fine di meglio identificare il *climate risk* e per poter approfondire eventuali profili di responsabilità "omissiva/negligente" datoriale occorre operare una prima ripartizione:

■ rischi esogeni

la cui causazione è esterna all'attività lavorativa;

■ rischi endogeni

la cui genesi si ritrova all'interno dell'organizzazione e dei processi di lavoro.

Occorre, quindi, preliminarmente domandarsi (al fine di una classificazione corretta) se il *climate risk* sia da ricondurre alla prima o alla seconda categoria.

La risposta deve essere necessariamente articolata e non può essere disancorata – tra gli altri – dal tipo di attività che si svolge, dall'area territoriale in cui è pre-

sente l'Unità Produttiva, dal cambiamento climatico al quale stiamo assistendo.

Gli eventi climatici da un lato, infatti, possono manifestarsi come esterni all'ambiente di lavoro e non prevedibili dal datore di lavoro e quindi ascrivibili alla categoria dei rischi esogeni.

Dall'altro lato, per alcune attività lavorative, non si può prescindere dal valutare la loro incidenza diretta con il processo produttivo (ad esempio nel campo dell'edilizia o per mansioni in cui si operi in presenza di alte temperature).

La valutazione che dovrà svolgere il datore di lavoro deve, quindi, essere sartoriale e non generica, inevitabilmente ancorata alla realtà aziendale in cui si sta operando.

In caso di valutazione omessa o incompleta, il datore di lavoro, il RSPP e il medico competente potrebbero essere chiamati a rispondere per colpa specifica e colpa tecnica.

In conclusione, si può ritenere che:

- il rischio climatico non dovrà essere trattato al pari di tutti gli altri rischi tipici dell'attività lavorativa in quanto – in via generale – esula dalla sfera di controllo del datore di lavoro essendo appunto un rischio esogeno e non un rischio professionale;
- il rischio climatico, in alcuni casi, sarà oggetto della valutazione dei rischi, perché professionale, in altri sarà parte del DVR solo lato “gestione delle emergenze” come per tutti gli altri rischi esogeni;
- il datore di lavoro dovrà periodicamente verificare – in conseguenza di eventi meteo-climatici severi, con conseguenze sull'attività dell'azienda – lo stato della struttura e degli impianti e procedere a eventuali interventi per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro;
- il datore di lavoro sarà tenuto alla verifica e all'adeguamento degli impianti (introducendo, ad esempio, elementi di maggiore tutela nelle appa-




recchiature e nel posizionamento delle stesse) al fine di gestire il rischio.

- Da ultimo, il datore di lavoro, in previsione della eventuale implementazione o adozione di misure potrà anche coinvolgere i competenti enti di vigilanza al fine di condividere le valutazioni sul tema *climate risk* e aprire un tavolo tecnico che abbia interlocutori in possesso di differenti professionalità e competenze al fine di addivenire alla adozione di soluzioni organizzative tese alla riduzione dei rischi e al miglioramento delle condizioni di lavoro.

Analisi, strategie di mitigazione, gestione delle emergenze

La vulnerabilità delle imprese, di ogni settore e dimensione, è aumentata notevolmente per effetto dell'intensificarsi di eventi meteorologici avversi. Questi eventi possono innescare situazioni di crisi, con risvolti sulla capacità produttiva dell'organizzazione e sulla tutela delle persone che vi operano.

Nell'ottica di una tutela e protezione efficace dell'attività, è necessario adottare una logica di Risk Management, ovvero una gestione integrata dei rischi mediante la conoscenza, l'eliminazione, la riduzione, il trasferimento e il controllo dei rischi stessi, ai fini di migliorare la resilienza dell'organizzazione, tutelare le persone e garantire la continuità operativa.



Progetto Climate Risk: analisi, strategia di mitigazione, gestione delle emergenze.

La gestione dei rischi si sviluppa secondo un processo che comprende:

- 1.** L'analisi del contesto (geografico, geomorfologico, idrogeologico) in cui insistono i siti produttivi/operativi, e la individuazione e quantificazione dei rischi ambientali a esso correlabili, naturali e antropici.
- 2.** Lo studio degli interventi possibili di eliminazione o riduzione dei rischi, nonché la verifica di accettabilità dei rischi residui (ritenzione) e il trasferimento (ad esempio assicurativo) dei rischi non accettabili.
- 3.** La pianificazione della gestione emergenziale in caso di accadimento degli scenari ipotizzati.

Il focus è sulla capacità delle aziende di rispondere agli eventi emergenziali con azioni (gestionali o infrastrutturali) che aumentino la sostenibilità e la resilienza aziendale, basate su strumenti di analisi e gestione del rischio climatico e su strategie di mitigazione e adattamento ai loro effetti.

1. Analisi del contesto e dei rischi

Il primo passo è la mappatura degli eventi e degli scenari di rischio ipotizzabili attraverso indagini documentali su fonti autorevoli – nazionali e internazionali – di riferimento, nonché la valorizzazione di ciascun rischio derivante dagli stessi, in termini di probabilità e di potenziale danno causato.

L'analisi degli scenari di rischio va estesa ai *rischi naturali*, come siccità, ondate di calore, temporali, alluvioni, dissesti, incendi boschivi, terremoti, così come ai *rischi antropici* dovuti all'azione dell'uomo, quali ad esempio vicinanza a infrastrutture autostradali, impianti a rischio di incidente rilevante, depositi di carburante ecc.

Quando si parla di rischio, sia esso sismico, vulcanico, idrogeologico ecc., si intende un valore concreto e misurabile, espresso come il prodotto di tre parametri (pericolosità, vulnerabilità ed esposizione) nell'equazione:

$$\text{Rischio} = \text{Pericolosità} \times \text{Vulnerabilità} \times \text{Esposizione}$$

- Nella classificazione di ciascuna tipologia di rischio, la *pericolosità* è rappresentata dalla frequenza e dalla portata degli eventi che interessano un territorio ed è definita come la probabilità che si verifichi, in una data area e in un certo intervallo di tempo, un evento che superi una fissata soglia di intensità, sulla base di valutazioni statistiche dei dati registrati.
- La *vulnerabilità* esprime la propensione di cose e persone a subire un danno a fronte di un determinato evento calamitoso.
- L'*esposizione* infine indica il numero di persone o beni esposti al fenomeno definendo il valore in termini di vite umane e di beni mobili e/o immobili sottoposti al rischio.

Gli effetti associati ai diversi scenari di rischio possono tradursi in danni alle persone, dell'azienda o ter-

ze, in danni patrimoniali (valore dei beni aziendali materiali e immateriali), in danni reddituali (capacità di generare valore nel tempo). I rischi valutati sulla base dei parametri sopra descritti esprimono quindi la misura dei danni attesi in base alla probabilità degli eventi in un dato intervallo di tempo, alla vulnerabilità e alla quantità di persone e beni esposti e consentono quindi di definire le priorità di intervento.

2. Strategie di mitigazione del rischio

La fase 2 del processo comprende l'analisi tecnico-economica delle misure ipotizzate nella fase di *risk assessment* e degli interventi possibili di eliminazione o riduzione dei rischi, attraverso studi di fattibilità basati sulla quantificazione degli interventi, nonché la verifica di accettabilità dei rischi residui (ritenzione) e di trasferimento dei rischi non accettabili anche in relazione a eventuali necessità di trasferimento assicurativo del rischio (polizze all-risk o specifiche e relativi massimali).

Riguardo alle modalità di trasferimento del rischio, la legge di bilancio per il 2024 ha introdotto l'obbligo per le imprese italiane di stipulare un'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali (art. 1, commi 101 e successivi della legge 213/2023). L'obbligo, che riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese italiano, così come le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, scatterà dal 1° gennaio 2025, ma le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni. È atteso il decreto ministeriale attuativo che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Le polizze dovranno coprire i danni relativi a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, provocati da eventi catastrofici, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. Il mancato adempimento escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni e sovvenzioni pubbliche in caso di danni da eventi catastrofici.

3. Pianificazione della gestione delle emergenze

Emerge sempre più evidente l'esigenza di un cambiamento di approccio da parte degli operatori, privati e pubblici, nella gestione delle situazioni emergenziali dovute a eventi meteorologici.

L'assunto è che le grandi strutture produttive (ad esempio una grande fabbrica, un centro commerciale o una struttura pubblica) al verificarsi di un evento meteorologico estremo non devono più essere soggetti passivi, ma devono essere preparati, attivarsi sulla base di un piano d'azione predisposto a monte, sviluppare azioni di comunicazione interna ed esterna e di training dei referenti aziendali coinvolti.

Il piano di emergenza aziendale deve essere integrato, considerando non solo l'ambito della singola azienda e dell'immobile che la ospita, ma anche il

contesto territoriale in cui si trova inserita. Occorre, a questo scopo, verificare lo stato dell'arte della comunicazione e delle procedure di interazione tra l'azienda e i servizi di soccorso esterni, verificando ad esempio la relazione tra piani di protezione civile e piani di emergenza interni, allo scopo di gestire l'emergenza in modo coordinato con gli enti pubblici territoriali.

Ulteriori step da prevedere sono:

- L'individuazione di strumenti di monitoraggio periodico delle misure individuate e della loro capacità di garantire il livello atteso di efficacia.
- *Stress test* periodici, integrabili nel Sistema di gestione integrato oppure mirati su specifici elementi di interesse in rapporto al livello di rischio rilevato.

I vantaggi di un approccio integrato

Un programma integrato di gestione dei rischi, che consenta di affrontare sia i rischi operativi tradizionali sia quelli emergenti legati agli eventi climatici, offre questi vantaggi:

- **Riduzione dei costi:** prevenire incidenti e gestire proattivamente i rischi climatici riduce costi operativi e di recupero.
- **Resilienza aziendale:** migliorare la capacità di adattarsi a cambiamenti improvvisi e di garantire continuità operativa.
- **Conformità normativa:** migliorare la compliance con normative HSE e ambientali, nonché con i nuovi regolamenti climatici.
- **Reputazione e sostenibilità:** rafforzare l'immagine aziendale presso stakeholder e investitori, mostrando un impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

